

# Diritto Processuale Civile

## L'Appello



L'appello nell'ordinamento civile è un mezzo di impugnazione ordinario, disciplinato dagli *Artt. 339 e ss c.p.c*, e costituisce il più ampio mezzo di impugnazione, poiché è riservato alla parte per il solo fatto di essere rimasta soccombente. La soccombenza è un elemento indefettibile che integra l'interesse ad impugnare. Soccombente è colui che ha ottenuto una tutela inferiore a quella richiesta. Per rilevare la soccombenza bisogna quindi confrontare due elementi:

- ciò che la parte ha chiesto durante l'udienza di precisazione delle conclusioni.
- ciò che le ha dato la sentenza.

Se la tutela ricevuta è equivalente non vi è soccombenza e quindi neanche legittimazione a proporre l'impugnazione.



Quindi, con il mezzo di impugnazione in esame è possibile dolersi, sia di vizi in senso specifico che inficiano la sentenza di primo grado (cd. "*errores in iudicando*" e "*errores in procedendo*"), sia di vizi in senso lato, che attengono alla mera ingiustizia del provvedimento emesso in primo grado. Per queste ragioni l'appello viene definito un mezzo di impugnazione a *critica libera*.

Con l'appello si ha un totale riesame della controversia e non soltanto un controllo dei vizi (principio del doppio grado di giurisdizione).



**Sotto questo profilo si definisce l'appello un mezzo di gravame, ovvero costituisce un mezzo *devolutivo* in cui il giudice di appello viene reinvestito del potere di riesaminare ciò che è già stato oggetto di esame da parte del giudice di prima istanza. L'effetto devolutivo è tuttavia potenziale e non automatico: il giudice di appello deve invero esaminare solo le questioni che le parti hanno devoluto.**



# Competenza

Per Territorio

Si determina, come nella maggior parte dei casi, in base al *collegamento spaziale* tra la controversia e l'ufficio giudiziale.

Segue le regole di competenza stabilite per la determinazione del giudice di primo grado, la Corte di Appello, infatti viene sempre individuata sulla base della competenza territoriale di riferimento rispetto all'ubicazione del tribunale di primo grado.



# Il Procedimento:

Proposizione della domanda

Art. 325 c.p.c.

**Se notificata il termine per appellare è di 30 giorni**

**SENTENZA DI  
PRIMO GRADO**

Art. 327 c.p.c.

**Se non è notificata il termine per appellare è di 6  
mesi**

Termine modificato dalla L. 69/2009

La parte  
soccumbente redige

Art. 342 c.p.c.

**ATTO DI APPELLO**



# Il Procedimento:

Proposizione della domanda

Art. 345 c.p.c.

## ATTO DI APPELLO:

- NO nuove domande
  - NO nuove eccezioni
  - NO nuovi mezzi di prova
  - NO nuovi documenti di prova
- (rispetto a quanto allegato nel fascicolo di primo grado)

### ➤ Forma della citazione

- Le domande non accolte e non proposte si hanno per rinunciate
- Le eccezioni non accolte e non proposte si hanno per rinunciate

Art. 347 c.p.c.



# Il Procedimento:

Proposizione della domanda

Art. 345 c.p.c.  
**ATTO DI APPELLO**

Art. 347 c.p.c.

**COSTITUZIONE  
DELL'ATTORE**

Entro 10 giorni dalla  
notifica

Art. 348 c.p.c.

**Se l'appellante non si  
costituisce o non  
compare in prima  
udienza l'appello è  
improcedibile**

**NOTIFICA AL CONVENUTO**

La data di udienza deve essere  
fissata a non meno di 90 giorni  
dalla notifica

Art. 343 c.p.c.

**COSTITUZIONE DEL  
CONVENUTO**


Entro 20 giorni dalla data  
dell'udienza

**La comparsa di  
decadenza ha le stesse  
preclusioni dell'atto di  
appello, ed in essa deve  
essere contenuto  
l'appello incidentale a  
pena di decadenza**



# Il procedimento in Appello

Schema riepilogativo




# Il procedimento in Appello

Schema riepilogativo

## Rimessione al Primo Giudice :

**Art. 353 c.p.c.** Il giudice d'appello, se riforma la sentenza di primo grado dichiarando che il giudice ordinario ha sulla causa la giurisdizione negata dal primo giudice, pronuncia sentenza con la quale rimanda le parti davanti al primo giudice. Le parti debbono riassumere il processo nel termine perentorio di tre mesi dalla notificazione della sentenza. Se contro la sentenza d'appello è proposto ricorso per cassazione, il termine è interrotto.

**Art. 354 c.p.c.** Il Giudice se dichiara nulla la notificazione della citazione introduttiva, oppure riconosca che nel giudizio di primo grado doveva essere integrato il contraddittorio o non doveva essere estromessa una parte, ovvero se dichiara la nullità della sentenza di primo grado a norma dell'articolo 161 secondo comma, rimette la causa al primo giudice anche nel caso di riforma della sentenza che ha pronunciato sull'estinzione del processo a norma e nelle forme dell'articolo 308.



# Il procedimento in Appello

Schema riepilogativo

## Rinvio per conclusioni :

**Vecchio rito** Il giudice d'appello rinvia per la discussione collegiale, a seguito della quale la causa viene trattenuta in decisione.

Le parti devono depositare entro i termini:


- 10 Giorni liberi prima dell'udienza ⇒ Comparsa conclusionale
- 5 Giorni liberi prima dell'udienza ⇒ Memorie di replica

**Nuovo rito** Il giudice d'appello rinvia per la discussione collegiale, a seguito della quale la causa viene trattenuta in decisione.

Le parti devono depositare entro i termini:

- 60 Giorni dall'udienza ⇒ Comparsa conclusionale
- 20 Giorni dal deposito della comparsa ⇒ Memorie di replica

**Dopo che la causa viene trattenuta in decisione, il collegio emette la sentenza di Appello.**



# Esercitazione

Tizio, comproprietario per i due terzi di un immobile commerciale, vende la propria quota a Caio, già titolare del restante terzo. Sempronio, conduttore del predetto locale, cita in giudizio i due locatori lamentando l'inefficacia dell'atto di vendita stipulato in violazione del proprio diritto di prelazione e dichiarando di voler esercitare il diritto di riscatto. Il Tribunale di primo grado accoglie la domanda di Sempronio, ritenendo che:

- la finalità della disciplina contenuta negli artt. 38 e 39 L.n. 392/1978 è quella di unire la titolarità dell'impresa a quella della proprietà dell'immobile nel quale l'attività viene esercitata;
- tale finalità sussiste anche quando l'immobile sia di proprietà di più locatori, i quali dispongano ognuno di una quota ideale
- l'acquisto della qualità di comproprietario, infatti, consolida la posizione del conduttore rappresentando un primo passo rispetto all'acquisizione della proprietà dell'intero locale
- negare il diritto di prelazione in relazione alla singola quota potrebbe favorire manovre elusive da parte del locatore, il quale, in frode alla legge, potrebbe predisporre appositamente successive vendite parziali
- il diritto di prelazione del conduttore sussiste in relazione ad ogni singola vendita ed in relazione ad ogni quota e si estende, potenzialmente, all'intero immobile
- è, quindi, obbligo del comproprietario effettuare la denunciatio necessaria a permettere al locatario l'esercizio di quel diritto
- ove tale obbligo non venga adempiuto, il conduttore potrà usufruire del succedaneo diritto di riscatto
- ogni intento di vendita costituisce vicenda autonoma
- ne consegue che se un comproprietario ha alienato a terzi la propria quota in assenza di denunciatio e il conduttore sia decaduto dal termine per domandare il riscatto dell'immobile, ciò non impedisce l'esercitabilità della prelazione o del riscatto rispetto alle altre quote.

